

CITTÀ di VILLADOSSOLA

DISCIPLINA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DELLA SALA TEATRO COMUNALE PRESSO IL CENTRO CULTURALE LA FABBRICA

Approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 29.09.2025

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – DESTINAZIONE D'USO

ART. 2 – CONCESSIONE TEMPORANEA

ART. 3 – TEMPI E MODI DELLA CONCESSIONE

ART. 4 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE

ART. 5 – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

ART. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 7 – PERSONALE TECNICO E DI ASSISTENZA AL PUBBLICO

CAPO II – TARIFFE DI CONCESSIONE

ART. 8 – CRITERI PER LA DEFINIZIONE TARIFFARIA

ART. 9 – TEMPI DEI PAGAMENTI

CAPO III – PRESCRIZIONI

ART. 10 – CAPIENZA DEL TEATRO

ART. 11 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 12 – VIGILANZA

ART. 13 – DIVIETI

ART. 14 – RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVE

ART. 15 – INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

ART. 16 – POSTI RISERVATI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Destinazione d'uso

1. Il Teatro comunale presso il Centro Culturale La Fabbrica è destinato allo svolgimento di manifestazioni e spettacoli teatrali, musicali e di danza.
2. Il Teatro può essere utilizzato anche per manifestazioni di interesse culturale, sociale e politico-istituzionale, purché di prestigio per la città.
3. L'uso del Teatro non è consentito per attività contrarie alla pubblica decenza, che rechino pregiudizio a persone ed enti terzi o che rechino danno all'immagine della città.

Art. 2 - Concessione temporanea

1. Compatibilmente con la programmazione della stagione teatrale istituzionale e delle manifestazioni direttamente organizzate dall'Amministrazione Comunale a cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione del calendario, il Teatro può essere concesso in uso temporaneo a terzi per attività di spettacolo e per iniziative di valore culturale, artistico, sociale e politico – istituzionale.

Art. 3 - Tempi e modi della concessione

1. In relazione ad ogni "anno teatrale", ribadite le priorità stabilite al precedente articolo 2 per la formazione del calendario del Teatro, il rilascio di concessioni a terzi è subordinato alla preventiva approvazione della stagione teatrale istituzionale per l'anno di riferimento.
2. La concessione è rilasciata a titolo oneroso.

Art. 4 - Procedura per la concessione

1. Per ottenere la concessione del Teatro, il richiedente deve presentare domanda scritta mediante l'apposita modulistica. La domanda va presentata con anticipo di norma di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data a cui la concessione si riferisce. Domande pervenute tardivamente rispetto al termine indicato verranno comunque prese in considerazione ed istruite; in tal caso tuttavia non può essere preventivamente garantita la conclusione in tempo utile del relativo procedimento.
2. La domanda deve contenere i seguenti elementi:
 - la chiara identificazione del soggetto richiedente attraverso i dati anagrafici e fiscali e, in caso di associazione, ente o altra personalità giuridica, anche le generalità del legale rappresentante;
 - tipologia dell'iniziativa per cui è chiesta la concessione (titolo, natura, caratteristiche, altro);
 - giorno, ora durata della concessione richiesta;
 - curriculum artistico del richiedente (se si tratta di manifestazione teatrale, musicale, di danza);
 - indicazione delle necessità tecniche del richiedente (scheda tecnica);
 - dichiarazione di accettazione delle tariffe e degli obblighi previsti dal regolamento e dalle normative vigenti.

Art. 5 - Condizioni per il rilascio della concessione

1. La concessione in uso temporaneo del Teatro è subordinata all'esito della verificata disponibilità del Teatro e all'indispensabile rispetto da parte del soggetto concessionario delle normative e delle disposizioni di sicurezza vigenti.
2. In nessun caso il Teatro può essere concesso quando a parere dell'Amministrazione Comunale, per la natura e/o caratteristiche della manifestazione, vi sia il fondato timore che le sale, gli arredi, le attrezzature o gli impianti possano subire danni.

3. Nella concessione vengono specificate le sale in uso al concessionario, le tariffe/rimborsi spese (variabili secondo l'uso delle sale), comprensive dei servizi di pulizia.
4. Una volta rilasciata, la concessione in uso del Teatro può essere revocata in qualunque momento qualora vengano meno i presupposti per la concessione della stessa.

Art. 6 - Durata della concessione

1. Ogni giornata, sia essa di spettacolo o di prove, comporta la disponibilità del Teatro per una durata massima di 8 ore. In caso di durata superiore alle 8 ore saranno poste a carico del concessionario le spese orarie relative al personale tecnico.

Art. 7 - Personale tecnico e di assistenza al pubblico.

1. Per ogni giornata di concessione il concessionario dovrà avvalersi del servizio tecnico effettuato dal gestore dei servizi tecnici del Teatro.
2. Per ogni giorno di spettacolo, oltre al servizio tecnico già citato al comma 1, il concessionario potrà avvalersi di personale tecnico o ditte specializzate, solo per il servizio di regia audio e luci, purché conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza e versamento oneri vari.
3. I servizi di biglietteria da parte di personale comunale e personale di sala (c.d. "maschere") non sono garantiti.

CAPO II – TARIFFE DI CONCESSIONE

Art. 8 - Criteri per la definizione tariffaria

1. La concessione del Teatro è rilasciata a titolo oneroso e per il solo svolgimento delle attività e manifestazioni di cui al precedente art. 1.
2. Le tariffe vengono approvate con apposito atto della Giunta comunale e rimangono in vigore fino all'approvazione di successive modifiche adottate dal medesimo organo.
3. La concessione del Teatro è rilasciata a tariffa intera e a tariffa agevolata.
4. Il Teatro, ad esempio, viene concesso di norma con tariffa agevolata alle Associazioni, purché perseguano obiettivi volti allo sviluppo culturale, civile e sociale della comunità, ovvero per l'organizzazione di manifestazioni di beneficenza di elevato interesse artistico e culturale, a condizione che nella richiesta vi sia la pubblica indicazione del beneficiario.
5. In caso di iniziative ritenute di particolare rilevanza e/o pubblico interesse, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può decidere di concedere il Teatro Comunale a tariffa agevolata o a titolo gratuito.

Art. 9 - Tempi dei pagamenti.

1. Il Concessionario deve versare la tariffa assegnata entro 7 giorni dalla comunicazione di concessione del Teatro da parte del competente ufficio comunale; tale versamento dovrà avvenire presso la Tesoreria Comunale e la ricevuta dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente.
2. Eventuale disdetta e rinuncia alla concessione del Teatro da parte del richiedente potrà essere comunicata formalmente e darà seguito alla procedura di annullamento da parte dell'Ufficio comunale competente. La tariffa già versata sarà oggetto di penale e sarà trattenuta dal Comune senza che il richiedente vanti alcun diritto. La penale verrà trattenuta come di seguito specificato:
 - fino a 30 giorni prima della data dello spettacolo, penale pari al 30%;
 - dal 29° giorno al 15° giorno inclusi, penale pari al 50%;
 - dal 14° giorno al giorno prima della data prevista dello spettacolo, penale pari all' 80%.

CAPO III – PRESCRIZIONI

Art. 10 - Capienza del teatro

1. Non è consentito, per nessun motivo, superare la capienza massima stabilita dal certificato di agibilità rilasciato dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art. 11 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario, avuta comunicazione della concessione e prima dell'uso del Teatro, deve provvedere direttamente alla richiesta di eventuali autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di pubblico spettacolo.
2. L'utilizzo del Teatro è subordinato all'accettazione ed al rispetto delle norme prescritte nella concessione rilasciata.
3. È vietato lo svolgimento di attività di allestimento a personale non abilitato.
4. I materiali destinati agli allestimenti per gli spettacoli devono essere ignifughi e provvisti di relativo certificato.
5. Qualora il concessionario necessiti di *service* audio e luci, potrà rivolgersi a ditte specializzate del settore ovvero alla ditta che ha in gestione i servizi tecnici del Teatro incaricata dal Comune.
6. Il concessionario è obbligato al rimborso completo all'Amministrazione comunale dei danni arrecati alla struttura, agli apparati decorativi, agli impianti tecnologici, agli impianti scenotecnici, agli arredi, alle attrezzature del Teatro e in generale a quanto anche occasionalmente si trova nel Teatro medesimo, durante il periodo di concessione o in conseguenza di esso, sulla base di perizia redatta dai competenti servizi comunali.
7. È fatto divieto al concessionario di sub-concedere l'uso del Teatro.

Art. 12 - Vigilanza.

1. Durante lo svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni è sempre consentito l'accesso al personale comunale del competente Servizio, con compiti di vigilanza sull'uso del Teatro e dei relativi servizi.
2. Il concessionario è tenuto a dare immediato rispetto ed adeguarsi alle segnalazioni o richiami relativi ad eventuali inosservanze al presente regolamento, formulate dal personale comunale o incaricato dal Comune in servizio; in caso di inosservanze è dovere dei competenti uffici formalizzare le necessarie contestazioni che verranno tenute in evidenza in occasione di successive richieste di concessione.

Art. 13 - Divieti

1. Sul palcoscenico, in platea e in galleria, nei camerini, nel foyer sono vietati gli allestimenti di tavole imbandite e le consumazioni di cibi e bevande; l'organizzazione di aperitivi e/o rinfreschi è consentita solo nel locale bar del Teatro, previa autorizzazione inserita nella concessione.
2. Sul palcoscenico, in platea e in galleria, nei camerini, nel foyer è fatto divieto di introdurre animali.
3. Sul palcoscenico e nei relativi servizi, in platea e in galleria, nei camerini, nei corridoi, nelle scale e nei servizi igienici di tutto il Teatro è vietato fumare e accendere fuochi a fiamma libera.
4. È vietato l'uso in generale di attrezzature, se non previamente autorizzate per iscritto, che possono arrecare danno agli arredi, ai tendaggi, alla strumentazione e in generale alle strutture del Teatro.
5. Durante le prove e gli allestimenti è tassativamente esclusa la presenza del pubblico in Teatro ed è vietato l'uso della platea, se non per esigenze strettamente tecniche.

Art. 14 - Responsabilità organizzative

1. Il Comune di Villadossola non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento della manifestazione per la quale è stato concesso il Teatro. Il richiedente è direttamente responsabile della manifestazione e di ciò che avviene durante la stessa.

2. Il Comune di Villadossola declina altresì ogni responsabilità per danni, furti o inadeguato uso del materiale, attrezzature e cose di proprietà o comunque introdotte dal richiedente per la manifestazione, nonché per eventuali danni a persone.

Art. 15 - Inosservanza delle prescrizioni

1. L'ufficio comunale competente provvede alla regolare e puntuale contestazione formale; il Concessionario ha facoltà di presentare nei successivi tre giorni una memoria di controdeduzioni che verrà valutata dall'Ufficio; in caso di inosservanza grave o di reiterata inosservanza, il concessionario non potrà ricevere ulteriori concessioni d'uso del Teatro per la durata minima di anni cinque.

Art. 16 - Posti riservati

1. Anche in occasione delle concessioni a terzi sono di norma, salvi specifici accordi, riservati al Comune di Villadossola almeno n. 4 posti.